

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

COSTITUZIONE DI UNA RETE VERCELLESE ANTIVIOLENZA

Il Comune di Vercelli, condividendo la priorità attribuita dalla Regione Piemonte alla lotta contro la Violenza nei confronti delle donne e dei loro figli minori, si fa promotore di una Rete Vercellese Antiviolenza con i seguenti soggetti firmatari:

C.I.S.A.S. – Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale di Santhià, C.A.S.A. – Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale di Gattinara, Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Servizi Sociali, Prefettura di Vercelli, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, Tribunale di Vercelli, Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario per il Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta, Questura di Vercelli, Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli, Ordine degli Avvocati di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Ordine dei Medici di Vercelli, Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli, Consigliera di Parità della Provincia di Vercelli,

PREMESSO CHE

la violenza contro le donne, sia essa psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali della persona, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia alla salute fisica e psicologica della donna e dei suoi figli;

la violenza nei confronti delle donne è presente in tutti i Paesi, in tutte le culture, in tutti gli strati sociali;

In Italia si calcola che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni abbia subito violenza fisica o sessuale (dati Istat 2015, riferiti all'anno 2014);

la violenza nei confronti delle donne porta a fenomeni di emarginazione e ad una situazione di grave discriminazione all'interno della società e della famiglia, impedisce alla donna di esprimere le sue potenzialità e fornire pienamente e liberamente alla società il suo indispensabile apporto;

la discriminazione, che nega pari diritti e dignità a uomini e donne, è uno degli elementi principali che alimentano e scatenano la violenza contro le donne;

la violenza contro le donne deve essere conosciuta nella sua tragica incidenza e nelle sue conseguenze sociali ed economiche per poter essere affrontata con l'ausilio e la collaborazione di tutta la società civile;

l'educazione delle nuove generazioni al rispetto delle differenze di genere e contro ogni forma di rapporti violenti e discriminatori riveste un ruolo essenziale per contrastare efficacemente il fenomeno e debellarlo.

CONSIDERATO CHE

negli ultimi anni, l'inconfutabile emergenza dei dati statistici sull'incidenza della violenza contro le donne ha suscitato non solo importanti novità legislative nell'ambito del nostro ordinamento interno (su tutte, si ricordano l'introduzione del delitto di atti persecutori con d.l. n. 11/2009, convertito con modifiche nella Legge n. 38/2009; e, in tempi più recenti, le novità portate dalla Legge n. 172/2012), ma anche una serie di interventi normativi in sede sovranazionale – sia nell'ambito dell'Unione Europea sia nell'ambito del Consiglio d'Europa – attraverso i quali si è posta crescente attenzione alla condizione delle vittime vulnerabili, ai reati commessi in danno alle persone minorenni e alle ipotesi delittuose connotate, appunto, da *violenza di genere*, intendendo per essa, la violenza diretta contro una persona a causa del suo *genere*, considerato in uno o più degli aspetti che lo compongono (l'*identità di genere*, il *ruolo di genere* e l'*orientamento sessuale*) oppure la violenza che colpisce statisticamente in modo sproporzionato le persone di un particolare *genere*.

Si ricordano in questa sede, solo per citare le principali fonti sovranazionali di recente conio, la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la previgente decisione quadro 2001/220/GAI; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (e ratificata dall'Italia lo scorso anno con la citata legge n. 172/2012); e, soprattutto, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011), ratificata dal nostro Paese con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

In tale contesto, e dopo ampio dibattito nelle sedi istituzionali, il Governo italiano ha concretizzato la propria attenzione al tema emanando il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, che segna una tappa importante nel dibattito riguardante le misure da adottare nel contrasto dei delitti su vittime vulnerabili e, in particolare, di quelli caratterizzati da *violenza di genere*.

VISTI

L'art. 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne che definisce violenza contro le donne "ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà".

I Principi dettati dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare gli articoli 23, 24 e 25.

La Legge 15 febbraio 1996 n. 66 che configura la violenza sessuale come delitto contro la persona, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società.

La Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

La Legge 11 agosto 2003, n.228, "Misure contro la tratta di persone", artt.12 e 13.

La Legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che apporta modifiche e integrazioni al Codice Penale, introducendo, tra le altre novità, il reato di stalking ossia di condotte reiterate di minacce o molestie.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne;

La Legge 77 del 2013, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”.

La Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”.

La Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea.

La Legge Regionale 17 marzo 2008, n. 11, “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.

La Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”.

La Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16. “Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio”, che all’articolo 3, comma 1 prevede l’istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia ed al comma 7, recita “I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge”.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 21 settembre 2009-Coordinamento della rete sanitaria per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime di violenza domestica.

Il Regolamento regionale di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 17/R, Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)”.

La Legge Regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli".

La Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 18-585 L.119/2013 e la L.R. n.16/2009: approvazione criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

1. Costituire una Rete Vercellese Antiviolenza (di seguito denominata R.V.A.), che realizzi una stretta collaborazione tra i firmatari volta ad un più incisivo contrasto alla violenza nei confronti delle donne e si proponga come primo e fondamentale obiettivo la maggior tutela possibile delle vittime: evitare il reiterarsi dei fatti reato; assicurare il ripristino dell'integrità psicofisica della vittima; accompagnare la donna in un percorso di autonomia; combattere azioni persecutorie e indebite pressioni psicologiche da parte degli autori di violenza *di genere*; ridurre al minimo il disagio traumatico delle donne derivante dalle attività processuali anche innescate a loro tutela;
2. promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per gli operatori degli enti/organismi che fanno parte della R.V.A.;
3. realizzare/ rafforzare/ estendere percorsi di aiuto alle donne che subiscono/hanno subito violenza, affinché esse si sentano supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle conseguenze su se stesse e sui figli, siano aiutate nel percorso di autonomia psicologica e, quando necessario, di autonomia economica;
4. promuovere interventi di sensibilizzazione e di prevenzione (manifestazioni, campagne informative, progetti, dibattiti pubblici, concorsi e convegni) rivolti all'opinione pubblica, e interventi educativi per le/gli alunne/i delle scuole di ogni ordine e grado;
5. costruire un sistema di rilevazione dei dati statistici, grazie all'apporto dei dati forniti dai soggetti firmatari;
6. promuovere e sviluppare iniziative nei confronti degli uomini autori di violenza per prevenire il reiterarsi dei comportamenti violenti.

IMPEGNI COMUNI

Per il perseguimento degli obiettivi sopra delineati i soggetti aderenti al protocollo si impegnano a:

1. individuare al proprio interno almeno un referente qualificato che partecipi stabilmente ai lavori della R.V.A.;
2. far sì che il proprio ente o associazione sia pienamente informato circa i contenuti del presente Protocollo e le ulteriori disposizioni della R.V.A., al fine di assicurarne piena attuazione;
3. coordinare il proprio intervento "in rete" con gli altri firmatari del presente protocollo per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche attraverso contatti diretti e informali tra gli operatori su singoli e specifici argomenti;
4. mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi condivisi;
5. fornire il proprio contributo in base alle proprie competenze ed esperienze per costruire una comune progettualità riguardo all'oggetto del Protocollo;
6. proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
7. segnalare notizie su bandi ed altre possibilità e modalità di reperimento di fondi allo scopo di finanziare progetti;
8. organizzare/partecipare a momenti formativi dedicati agli operatori;

9. fornire i dati necessari all'elaborazione di statistiche relative all'andamento del fenomeno per effettuare un costante monitoraggio, nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
10. contribuire all'organizzazione di – e partecipare a - iniziative pubbliche di informazione/sensibilizzazione/prevenzione sul tema della violenza contro le donne congiuntamente decise dalla R.V.A.

IMPEGNI DI CIASCUN ADERENTE PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA

AREA SOCIALE E AMMINISTRATIVA

COMPITI DEL COMUNE DI VERCELLI-SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE:

Politiche Sociali: **1.** Promuovere e coordinare i lavori della R.V.A. per il contrasto della violenza nei confronti delle donne; **2.** Sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne, a contrastare la violenza nei rapporti interpersonali e in particolare la violenza nei confronti delle donne all'interno della famiglia e nei confronti di minori; **3.** Attivare interventi specifici a favore di donne vittime di violenza tesi a favorire il superamento delle loro difficoltà psicologiche e, ove necessario, aiutarle a conquistare l'indipendenza economica; **4.** Attivare la presa in carico delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori che si rivolgono ai Servizi Sociali e, ove esse/essi necessitino di essere allontanate/allontanati dal loro domicilio per motivi di tutela della loro sicurezza, offrire loro soluzioni di accoglienza temporanea; **5.** Garantire uno sportello per l'accoglienza e l'ascolto delle donne vittime di violenza; **6.** A seguito della comunicazione, da parte della Polizia Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 282 *quater* del codice di procedura penale, di una misura cautelare emessa dal Tribunale ai sensi degli articoli 282 *bis* (allontanamento dall'abitazione) e 282 *ter* (divieto di avvicinamento alla persona offesa) del codice procedura penale, rispondere alla comunicazione in oggetto fornendo le seguenti informazioni: - se è già in corso una loro presa in carico del caso; - se è prevista, e in che tempi/ modi, una loro presa in carico del caso; - se dispongono di informazioni utili sul caso; **7.** Salvi i casi di obbligo di denuncia come disciplinati agli articoli 357, 358, 361 e 362 del codice penale, segnalare, compatibilmente con la salvaguardia dell'efficacia della loro presa in carico, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, alla Questura di Vercelli e/o ai Carabinieri di Vercelli, situazioni ritenute comunque rilevanti, o "a rischio", apprese nell'esercizio della funzione o del servizio.

Polizia Municipale: **1.** Partecipare all'iniziativa di contrasto alla violenza sulle donne con il proprio personale del Nucleo Accertatore per la verifica delle situazioni di fatto, anagrafiche e familiari e la notifica degli atti secondo la presente modalità a tutela delle vittime; **2.** Al proprio interno, inoltre, è presente un gruppo di operatrici e operatori debitamente formati in appositi corsi regionali in materia di accoglienza, ascolto e gestione delle problematiche, e l'istruzione degli atti giudiziari conseguenti.

COMPITI DEGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

C.I.S.A.S. – Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale di Santhià:

1. Organizzare incontri con gli alunni degli Istituti comprensivi e superiori presenti sul territorio consortile e della rete; 2. Promuovere e divulgare l'esistenza della R.V.A. e le sue iniziative sul territorio di propria competenza; 3. Attivare un punto d'ascolto settimanale situato in un comune del territorio, al quale le donne potranno rivolgersi per ricevere ascolto da parte di un operatore debitamente formato e orientamento sui servizi offerti dalla rete; 4. Garantire il collocamento in struttura protetta in caso sia necessario allontanare la vittima dal suo domicilio; 5. Offrire accoglienza nell'appartamento per "donne vittime di violenza" organizzato e gestito dal Comune di Santhià, previa disponibilità del comune stesso.

C.A.S.A. – Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale di Gattinara:

1. Fornire attività di accoglienza e di supporto presso i propri sportelli territoriali;

2. Fornire interventi di consulenza psicologica; 3. Offrire interventi di consulenza legale; 4. Offrire supporto ai figli minori di donne vittime tramite il proprio servizio sociale minori, anche disponendo interventi di sostegno educativo; 5. Elaborare progetti di orientamento, rinforzo delle competenze e di tirocini lavorativi; 6. Segnalare, salvi i casi di obbligo di denuncia ai sensi artt. 357, 358, 361 e 362 del codice penale, alla Procura della Repubblica, alla Questura e/o ai Carabinieri competenti territorialmente, situazioni ritenute comunque rilevanti, o "a rischio", apprese nell'esercizio della funzione o del servizio. 7. Raccogliere i dati riguardanti il fenomeno della violenza nei confronti delle donne del proprio ambito territoriale di competenza; 8. Elaborare progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza.

Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Servizi Sociali:

1. Sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne, a contrastare la violenza nei rapporti interpersonali e in particolare la violenza nei confronti delle donne all'interno della famiglia e nei confronti di minori; 2. Attivare interventi specifici a favore di donne vittime di violenza tesi a favorire il superamento delle loro difficoltà psicologiche e, ove necessario, aiutarle a conquistare l'indipendenza economica; 3. Attivare la presa in carico delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori che si rivolgono ai Servizi Sociali e, ove esse/essi necessitino di essere allontanate/allontanati dal loro domicilio per motivi di tutela della loro sicurezza, offrire loro soluzioni di accoglienza temporanea; 4. Garantire uno sportello per l'accoglienza e l'ascolto delle donne vittime di violenza; 5. A seguito della comunicazione, da parte della Polizia Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 282 *quater* del codice di procedura penale, di una misura cautelare emessa dal Tribunale ai sensi degli articoli 282 *bis* (allontanamento dall'abitazione) e 282 *ter* (divieto di avvicinamento alla persona offesa) del codice procedura penale, rispondere alla comunicazione in oggetto fornendo le seguenti informazioni: - se è già in corso una loro presa in carico del caso; - se è prevista, e in che tempi/ modi, una loro presa in carico del caso; - se dispongono di informazioni utili sul caso; 6. Salvi i casi di obbligo di denuncia come disciplinati agli articoli 357, 358, 361 e 362 del codice penale, segnalare, compatibilmente con la salvaguardia dell'efficacia della loro presa in carico, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli-Biella-Novara, alla Questura di Vercelli-Biella-Novara e/o ai Carabinieri di Vercelli-Biella-Novara e province, situazioni ritenute comunque rilevanti, o "a rischio", apprese

nell'esercizio della funzione o del servizio; **7.** Fornire in un'attività di advocacy sociale le informazioni riguardo ai riferimenti legislativi ed agli obblighi di legge previsti per i fatti esposti creando interventi in rete con gli altri firmatari del protocollo

COMPITI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PER LA PROVINCIA DI VERCELLI: Svolgere attività di promozione delle pari opportunità; informazione, comunicazione, sensibilizzazione, accoglienza e orientamento sulle tematiche antidiscriminatorie.

COMPITI DELLA PREFETTURA DI VERCELLI: la Prefettura, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo nella provincia, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel Presente Protocollo, promuovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi preposti.

La Prefettura curerà, altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente Protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, la divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti, nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dall'applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

AREA GIUDIZIARIA

II TRIBUNALE DI VERCELLI s'impegna a: comunicare ogni sei mesi (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno) alla R.V.A. i dati, in forma anonima, concernenti il numero di procedimenti civili in cui siano stati emessi, a tutela di donne vittime di violenza, ordini di protezione ai sensi degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* del codice civile; nonché il numero di procedimenti penali in cui siano state emesse, a tutela di donne vittime di violenza, misure cautelari di cui agli articoli 282 *bis* e 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.;

II TRIBUNALE DI VERCELLI E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI si impegnano a collaborare a iniziative di formazione e sensibilizzazione che, a vario titolo, verranno promosse dalla rete, individuando magistrati disponibili a partecipare alle suddette iniziative.

LE FORZE DI POLIZIA GIUDIZIARIA firmatarie del protocollo si impegnano a: **1.** Promuovere l'organizzazione di corsi di formazione con la maggiore diffusione possibile, per gli operatori di P.G. che si trovino a raccogliere notizie di reato dalla persona offesa, sul tipo di approccio da tenere e sulle modalità e i contenuti dell'escussione e sulla conseguente formazione della Comunicazione Notizia di Reato diretta al P.M.; **2.** Promuovere, là dove possibile e ritenuto utile, la procedura amministrativa dell'ammonizione del Questore ai sensi dell'art. 8 DL 23.2.2009 n. 11 convertito in L. n. 38/2009; **3.** In caso di emissione di misura cautelare di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p., convocare la persona offesa presso la P.G. operante e redigere un verbale, da Lei sottoscritto e di cui Le viene rilasciata copia, in cui si riporta la parte dispositiva del provvedimento adottato, con tutte le prescrizioni imposte all'indagato, si danno gli avvisi di cui all'art. 282 *quater* c.p.p. e si sottolinea l'importanza di sensibilizzare la persona offesa, informandola adeguatamente, sull'importanza di non sottovalutare alcuna condotta posta in essere, dall'indagato o da terzi, che (a prescindere dall'oggettiva violazione della misura disposta) possa costituire un rischio, anche potenziale, per la vittima, che dovrà essere istruita affinché qualunque situazione, percepita come pericolo, sia tempestivamente comunicata al personale di P.G. procedente, ovvero tramite N.U.E. 112 (Numero Unico di Emergenza); **4.** Nei casi di eccezionale

gravità e urgenza, determinati da gravi violazioni di una misura cautelare in essere o comunque dall'accertamento di una situazione "a rischio" da parte della P.G. in orario di chiusura degli Uffici, la P.G., quando non provvede ai sensi dell'art. 380 e 381 c.p.p., avviserà telefonicamente il P.M. di turno.

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI dà atto: **1.** di avere provveduto, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2016, a reperire legali disponibili a prestare la propria attività professionale, in sede sia penale sia civile, a favore di donne vittime di violenza fisica e/o morale segnalate dai soggetti sottoscrittori il presente Protocollo; **2.** di avere provveduto a istituire un apposito elenco consultabile presso l'Ordine degli Avvocati di Vercelli, l'inserimento nel quale avverrà su richiesta del singolo iscritto, che dovrà documentare adeguata formazione ed esperienza sulla materia; **3.** che ai legali disponibili, compresi nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, verranno affidati i casi utilizzando un sistema a turnazione e i loro nominativi verranno indicati esclusivamente dall'Ordine degli Avvocati; **4.** che i legali contattati garantiranno, nel rispetto del codice deontologico, informazione giuridica e assistenza legale alle donne che ne faranno richiesta alle seguenti condizioni economiche: a) gratuitamente, per l'attività stragiudiziale di prima consulenza; b) successivamente alla prima consulenza e per l'attività giudiziale avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato se spettante o, in caso contrario, avvalendosi del Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale alle vittime di violenza e maltrattamenti; **5.** che i legali si impegnano altresì a comunicare all'Ordine degli Avvocati, perché informi gli altri soggetti firmatari, nel rispetto assoluto della riservatezza dei loro assistiti, eventuali problemi e criticità da loro riscontrati nell'affrontare i casi loro affidati, affinché venga avviato un confronto nell'ambito della R.V.A. per la ricerca di possibili soluzioni; **6.** che sarà altresì compito dell'Ordine degli Avvocati collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione, sempre in conformità alla citata Legge Regionale n. 5 del 2016, degli operatori del diritto con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori messi in rete (sanitari, forze dell'ordine, associazioni convenzionate che offrono strutture di accoglienza, magistrati, assistenti sociali) per accrescere la conoscenza dell'ambito di intervento degli altri operatori al fine di meglio integrare il singolo intervento, definire i rispettivi ambiti, intensificare le collaborazioni in esecuzione del presente protocollo.

IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PER IL DISTRETTO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA si impegna, nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, a promuovere, nel Distretto di propria competenza, una maggiore conoscenza e sensibilizzazione riguardo alla problematica della *violenza di genere* in tutti i suoi aspetti; e, in tale ambito, altresì a favorire la conoscenza, negli Uffici del Distretto, del presente del protocollo.

AREA SANITARIA

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE s'impegna a: **1.** Curare la raccolta di dati relativi al fenomeno, perché esso venga monitorato costantemente, nel rispetto della privacy delle donne vittime di violenza; **2.** Applicare i protocolli operativi di accoglienza e di assistenza nei confronti delle donne, degli eventuali figli minori, di cui segue una breve sintesi.

Il DEA dei Presidi Ospedalieri di Vercelli e Borgosesia ha il compito di applicare e rendere operativi i protocolli-linee guida prodotti in sede Regionale relativi all'accoglienza ed alla presa in carico diretta delle vittime di violenza, di attivare la rete psicosociale e di utilizzare correttamente le codifiche di dimissione per consentire un'agevole analisi statistica e monitoraggio regionale.

Nel 2015 l'ASL VC ha istituito un tavolo di lavoro finalizzato a definire una corretta procedura sull'intervento a favore di donne - minori e vittime di violenza – E' stato individuato un gruppo di lavoro composto da esperti in rappresentanza dei diversi servizi dell'ASL e infine elaborato un'apposita procedura interna con i seguenti obiettivi:

- facilitare e standardizzare l'espletamento da parte di tutti gli operatori delle procedure e dei rilievi necessari nei casi giunti in DEA di sospetta violenza domestica o sessuale;
- offrire una migliore accoglienza alle vittime di violenza creando un percorso specifico, finalizzato a garantire riservatezza, disponibilità all'ascolto, testimonianza del fatto accaduto;
- conoscere ed utilizzare informazioni riguardo ai riferimenti legislativi ed agli obblighi di legge previsti per il fatto;
- ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove del fatto, raccogliere e conservare correttamente il materiale reperito ed inviarlo al laboratorio di competenza.

La procedura elaborata ha lo scopo di indicare le competenze, le responsabilità e le azioni che debbono essere garantite da tutti gli operatori e le relative modalità e tempi di esecuzione. La donna o le vittime di violenza in tutte le fasi del loro percorso sono accolte dagli operatori con un approccio e con modalità atte a garantire la massima attenzione e discrezione finalizzata a sviluppare un sentimento di fiducia. (L'operatore non esprime giudizi durante l'ascolto, non pone domande precise, e rassicura la donna sulla riservatezza del colloquio). Durante l'accesso al DEA viene assegnato un codice **colore Giallo** (sotto la voce violenza domestica).

Gli adulti vittime di violenza domestica (siano essi di genere femminile o maschile) sono inizialmente visitati presso il DEA dal medico accettante in turno, ed a seconda della tipologia di violenza, verrà richiesta, quando necessaria, la successiva valutazione specialistica (es. ginecologica nel caso di abuso sessuale, oppure medico legale per la repertazione delle prove); i minorenni (fino ai 16 aa) vittime di violenza domestica e/o sessuale accedono direttamente al reparto di pediatria (accompagnati dal personale in servizio) con percorso breve, salvo il caso di politrauma.

Nella stessa procedura vengono indicate le modalità di repertazione delle prove, e se necessario, attivata la consulenza dei medici legali, mentre la raccolta delle prove in caso di abuso sessuale è eseguita direttamente dai ginecologi che hanno a loro disposizione dei KIT-violenza.

La procedura sopra indicata periodicamente viene aggiornata ed è compito degli operatori che costituiscono il gruppo di esperti valutare la programmazione di eventi e momenti formativi o altre iniziative volte a creare cultura e informazione su tale tematica.

L'ORDINE DEI MEDICI DI VERCELLI s'impegna a: **1.** Sensibilizzare i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia invitandoli a prestare particolare attenzione al tema del maltrattamento nei confronti delle donne e dei loro figli minori e a promuovere il ricorso ai servizi del territorio; **2.** Diffondere materiale informativo prodotto dalla R.V.A. presso gli studi medici, in libera consultazione da parte dei pazienti, riguardante il problema della violenza nei confronti delle donne e le iniziative di prevenzione che i soggetti firmatari del presente documento decidano di assumere.

AREA SCOLASTICA

L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE s'impegna a: **1.** Divulgare presso le scuole di ogni ordine e grado della città l'esistenza della R.V.A. e le sue iniziative; **2.** Organizzare/promuovere e diffondere incontri di formazione/ informazione per gli studenti al fine di prevenire l'insorgere di stereotipi di *genere* e pregiudizi legati al *genere*; **3.** Promuovere la partecipazione di personale scolastico ad attività di formazione per acquisire e diffondere consapevolezza sul tema della

prevenzione e del contrasto alla violenza in generale e a quella nei confronti delle donne in particolare.

DURATA

Il presente Protocollo ha carattere sperimentale ed è valido per due anni dalla data di sottoscrizione. Trascorso tale periodo, i sottoscrittori si incontreranno per una valutazione complessiva dei risultati e per decidere se rinnovare il Protocollo, con l'esplicito consenso di ciascuno.

Vercelli, li _____

Comune di Vercelli _____

C.I.S.A.S. – Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale di Santhià _____

C.A.S.A. – Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale di Gattinara _____

Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Servizi Sociali _____

Prefettura di Vercelli _____

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli _____

Tribunale di Vercelli _____

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario per il Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta _____

Questura di Vercelli _____

Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli _____

Azienda Sanitaria Locale di Vercelli _____

Ordine degli Avvocati di Vercelli _____

Ordine dei Medici di Vercelli _____

Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli _____

Consigliera di Parità della Provincia di Vercelli _____